

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo
idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n.
39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 56 del 10.12.2018

Richiedente: Sermattei srl

Comune di Massa

**Oggetto: Variante non sostanziale al piano di
coltivazione della cava Biagi, Comune di Massa.**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta della ditta Sermattei srl,
pervenuta al Parco in data 03.12.2018 protocollo n. 3417,
successivamente trasmessa dal Comune di Massa in data
05.12.2018, protocollo n. 3451, relativa alla realizzazione
di una variante non sostanziale al piano di coltivazione
della cava Biagi, già oggetto di pronuncia di compatibilità
ambientale n. 16 del 04.09.2018;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area contigua di cava, come identificata dal Piano
per il Parco delle Alpi Apuane approvato con
Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n.
21 del 30 novembre 2016;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65
"Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco
Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo
Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
servizi del Parco, approvato con deliberazione del
Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento *“Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici”* approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la nota del Parco del 05.12.2018 n. 3460, con cui si comunica che la variante al piano di coltivazione della cava Biagi, per quanto previsto dall'art. 58 della legge regionale n.10/2010 e come valutato dall'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica del Parco, **risulta non sostanziale** e pertanto non deve essere sottoposta a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, restando quindi valida la pronuncia di compatibilità ambientale n. 16 del 04.09.2018, rilasciata dal Parco e si comunica altresì che l'intervento è soggetto al rilascio del Nulla osta, comprensivo della Autorizzazione idrogeologica;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 10.12.2018;

Visto il versamento dei diritti di istruttoria, stabiliti dall' art. 123 della L.R. 30/2015, effettuato con bonifico bancario di € 100,00 del 04.02.2018;

DETERMINA

di rilasciare alla ditta Sermattei srl, con sede in Pietrasanta, via Iare, 3, il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente alla variante non sostanziale al piano di coltivazione della cava Biagi, nel Comune di Massa già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale n. 16 del 04.09.2018, come descritta nella documentazione pervenuta al Parco dal richiedente e dal Comune di Massa, rispettivamente in data 03.12.2018 protocollo n. 3417 e in data 05.12.2018 protocollo n. 3451;

di rendere noto che il presente Nulla osta si limita ad approvare la variante non sostanziale in oggetto, costituita in sintesi da minime modifiche della conformazione delle gallerie della cava Biagi, restando valide tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale n. 16 del 04.09.2018;

di stabilire che il rilascio del presente Nulla osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente e al Comune di Massa copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini